

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Cervignano del Friuli - "Giusto Gervasutti"

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 20,30, in modalità online, si è svolta l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario;
- 2 Approvazione delle modifiche allo Statuto sociale.

Sono presenti 13 soci.

1. Apre l'assemblea la Presidente della Sezione Valent Flavia, la quale propone a nome del C.D. Di nominare alla presidenza dell'assemblea il socio Thomas Zuliani e come segretario verbalizzante il socio Ivano Roppa. Proposte che l'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente assembleare constata la regolarità della convocazione, dichiara valida la seduta e procede con l'ordine del giorno.
2. Il Presidente dell'assemblea precisa che tutti i soci hanno ricevuto via mail copia dello statuto sociale con apportate le modifiche che si andranno ad approvare, necessarie all'iscrizione della nostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Passa ora la parola al Consigliere Livio Sverzut per spiegare all'assemblea la motivazione per la quale il C.D. Propone di modificare lo Statuto sociale.
Il Consigliere Livio Sverzut spiega che, a seguito delle modifiche proposte e approvate durante la precedente assemblea straordinaria, tenutasi il 25 marzo 2021, la Regione Friuli Venezia Giulia e il CAI Centrale hanno richiesto delle modifiche aggiuntive che richiedono un'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
In particolare si sottolinea la modifica dell'articolo 38 a cui è stata aggiunta la seguente frase sottolineata:
“...Le eventuali modifiche o prescrizioni fatte dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in fase di approvazione e le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, saranno adottate dal Consiglio Direttivo con propria delibera e portate ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.”

Il socio Ciro Cargnelli interviene, attraverso il telefono del Presidente dell'Assemblea, per segnalare una frase ripetuta 2 volte e un paio di errori ortografici, che vengono subito corretti; chiede successivamente chiarimenti di carattere generale relativi agli articoli 3 e 6, a cui viene data spiegazione da parte del Consigliere Sverzut.

Il socio Cargnelli continua con una considerazione generale sulla possibile collaborazione delle sezioni CAI con altre associazioni di diversa natura e propone che la cosa venga regolamentata.

In aggiunta a quanto sopra, esprime la sua opinione riguardo la necessità che il Direttivo consulti l'Assemblea in caso di decisioni importanti, importanza che deve partire dal comune buon senso.

Il Vicepresidente Roppa interviene assicurando il socio Cargnelli che tutto ciò viene già svolto dal Direttivo attuale, il quale ha ben presente la sovranità dell'Assemblea e parte dal comun buon senso per tutte le decisioni che vengono prese.

Il Vicepresidente Roppa invita il socio Cargnelli a preparare una proposta scritta e strutturata da presentare al Direttivo e/o direttamente all'Assemblea ordinaria dei soci che si terrà il 24 marzo 2022, in modo da poter essere valutata.

Il socio Ciro Cargnelli comincia poi una considerazione relativa alla sezione SAF di Udine ma la Presidente Valent interviene riportando la discussione sull'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

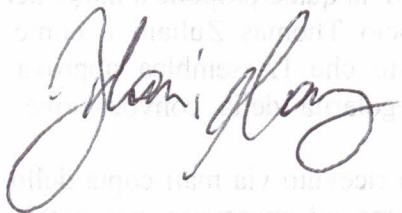
Esauriti gli interventi si passa dunque all'approvazione dello Statuto che avviene all'unanimità con 13 voti favorevoli su 13 votanti.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, l'assemblea online si è chiusa alle ore 21,16.

Letto, approvato e sottoscritto.

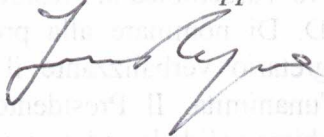
Il Presidente dell'Assemblea

Thomas Zuliani



Il segretario verbalizzante

Ivano Roppa



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 7 APR 2022

N. 603 Mod. 3 Liquidato €

(Esente) di cui €

per tassa ipotecaria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO

Adriana DI STASI

* firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca





REGISTRATO A CERVIGNANO
IL 7 APR. 2022
ALL'ATTO N. 603

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Adriana DI STAZIO
firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita, con sede legale in Cervignano del Friuli, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Cervignano del Friuli - Giusto Gervasutti - APS" e sigla "CAI Sezione di Cervignano del Friuli- G. Gervasutti".

Essa è stata fondata nel 1961 ed è divenuta Sezione del Club Alpino Italiano nel 2000.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI, di cui è struttura periferica e fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha quale scopo la promozione: dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo regionale nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali ed in particolare a pubblicare il periodico sezionale denominato "Alpinando" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- k) alla organizzazione e gestione di palestre di arrampicata.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Sono previste unicamente le categorie di soci contemplate dalla Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio

Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Il Consiglio Direttivo della Sezione decide sull'accettazione o, in alternativa, sul respingimento motivato della domanda. In caso di respingimento il richiedente può ricorrere al parere del Collegio dei Probiviri. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale corrente alla data di iscrizione.

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli sezionali, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data dette somme saranno maggiorate di una quota fissata di anno in anno dall'assemblea.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine del 31 marzo, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio. Il socio moroso perde tutti i diritti spettanti ai soci. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

Art. 10 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche, in particolare di quanto previsti dall'art II.IV.1 del regolamento generale;
2. con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del CAI e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza;
3. l'impegno è assunto dal socio personalmente e – nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del CAI o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente – collegialmente;
4. i soci hanno diritto ad avere libero ingresso nella sede della sezione, a partecipare alle manifestazioni e attività da essa organizzate e ad usufruire del materiale tecnico e

documentario a norma dei rispettivi regolamenti;

5. i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie.

Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati;

6. i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 11 La qualifica di socio si perde: per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa comunicazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

TITOLO IV **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 13 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 14 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatte salve le specifiche previsioni di legge.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude l'attribuzione e l'erogazione al socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d'incarico. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 15 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

1. nomina e revoca il Consiglio Direttivo, i Delegati agli organi del CAI, il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
5. adotta lo Statuto dell'associazione e delibera sulle modifiche da apportare allo stesso. Sia l'adozione che le modifiche sono fatte in unica lettura;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8. delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno;
9. determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei delegati e la maggiorazione della quota sociale dovuta per il rinnovo se versata dopo il 31 marzo;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, senza indugio quando ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Direttivo Centrale o il Comitato Direttivo Regionale.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale. e almeno 15 giorni prima inviata per posta o in forma elettronica ai soci.

Il Consiglio Direttivo individuerà ed userà altri mezzi che consentano la massima diffusione dell'avviso stesso.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 17 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto e di essere eletti tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minori di

età possono assistere all'assemblea e partecipare al voto per il tramite di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali e le designazioni si fanno con voto libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile – anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica - e segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente sulla scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. È escluso, anche, il voto per corrispondenza. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché quelle concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 20 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquisiscono efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI a norma degli artt. I.5 e VIII.3 dello Statuto del CAI.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da 5 a 13 membri, in numero sempre dispari, secondo la deliberazione dell'assemblea, che li sceglie fra i soci.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo il suo rinnovo, è convocata dal Consigliere più anziano d'iscrizione al CAI. Lo stesso Consigliere lo presiede fino alla nomina del Presidente dell'Associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Il Presidente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 22 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. In mancanza di soci votati e non eletti, si provvederà a nuova elezione nella prima assemblea utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, venga a ridursi a metà dei suoi componenti viene convocata, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione dei mancanti. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare acquistano l'anzianità del consigliere che sostituiscono.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per le nuove elezioni.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio nel più breve tempo possibile, qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed avere la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 24 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, i Delegati agli altri organismi ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 25 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- 1) convoca l'assemblea dei soci;
- 2) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- 3) redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto sezionale e dei regolamenti;
- 4) redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- 5) è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- 6) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
- 7) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- 8) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- 9) delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
- 10) propone incarichi alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- 11) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- 12) cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- 13) emana eventuali regolamenti particolari;
- 14) proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e settantacinquennali.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 26 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci. Provvede ai prelievi di denaro dal conto corrente bancario e/o postale con firma congiunta a quella del tesoriere qualora la somma da prelevare sia cospicua. L'entità del limite di tale somma sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo sentito il Collegio Sindacale. Il Presidente può delegare il Vicepresidente alla firma congiunta con il tesoriere nel caso di impedimento o di assenza del Presidente.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti saranno a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 27 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; sovrintende a tutta la procedura inerente il tesseramento sociale. Provvede alle operazioni di pagamento in contanti o prelevando somme dal conto corrente bancario e/o postale con firma singola o congiunta con il Presidente a seconda che la somma da prelevare sia inferiore o superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso di impedimento del tesoriere a prelievi con firma congiunta lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 28 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito del controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

Esso si compone di tre membri, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;

- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo. Ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Art. 30 Nel caso si verifichi il superamento dei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) viene nominato un Organo di Controllo che esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto della riunione.

E' compito dell'Organo di controllo:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 31 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 32 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi o scuole,

aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo in linea con le direttive degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 33 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 35 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei soci.

Art. 36 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative, dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte, dai contributi di soci benemeriti e di enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci,

anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni CAI purchè costituite in ETS e appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 37 La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, nè al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi agli organi competenti a giudicare secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI. Le eventuali modifiche o prescrizioni fatte dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in fase di approvazione e le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, saranno adottate dal Consiglio Direttivo con propria delibera e portate ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

In caso di modifiche future dello Statuto del CAI o del suo Regolamento generale l'adeguamento del presente Statuto, atto dovuto, seguirà la procedura del comma precedente.

anche in modo indiretto di una attività di gestione fondi, mentre a capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è distribuito ad equità tra gli azionisti e, per la parte positiva dell'utile di controllo, al Reggente. Il Reggente di appartenenza pubblica continua in FTS. Con il Raggruppamento non si continua in FTS il patrimonio statale e non si può avere un CVA perché continua in FTS e appartiene allo stesso Raggruppamento Regionale.

È vietata qualsiasi forma di aiuto in FTS.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 37. - La giurisdizione interna al Club Alpino Italiano è esercitata in due gradi. Il primo è l'organo regionale, il secondo è l'organo centrale. Il Consiglio Regionale ha poteri di primo grado, il Consiglio Centrale ha poteri di secondo grado. Le controversie che interessano l'Associazione sono decise dal primo o dal secondo organo territorialmente competente, ma con riserva di ricorso al secondo organo territorialmente competente. Il primo organo di primo o di secondo grado, senza che possa essere adito agli organi competenti a primo o a secondo grado, le norme procedurali relative allo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'organizzazione di anni e di provvedimenti e non si può ricorrere ad altri possibili organi territoriali della controversia relativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38. - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, le norme in vigore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e tutti i Decreti del Tesoro, Statuti e relative disposizioni di attuazione nonché per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI. Lo stesso sarà modificato o integrato con il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in base all'approvazione o le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adeguamenti delle modifiche statutarie, comprese con l'istituzione dell'Associazione al RILIS o per qualsiasi altra esigenza di natura statutaria. Saranno adottate dal Consiglio d'Indirizzo e Controllo le norme definitive e approvate dall'assemblea dei soci e dal primo sottosegretario.

In caso di modifica dello Statuto del CAI o del suo Regolamento generale, l'adeguamento del presente Statuto, atto dovuto, seguirà la procedura del comma precedente.